

NORMATIVA

CORONAVIRUS

25 marzo 2021

Proroga scadenza controlli bombole e certificati merci pericolose

In breve

L'Italia ha sottoscritto alcuni Accordi multilaterali di deroga per estendere la validità dei controlli intermedi e periodici dei recipienti a pressione e dei recipienti criogenici chiusi nel trasporto su strada e ferrovia di alcuni gas pericolosi e per estendere la validità dei certificati di formazione professionale degli autisti ADR e del Consulente Sicurezza Trasporti per la modalità stradale e ferroviaria.

TES/LOG 88/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Introduzione

Su richiesta di Federchimica, l'Italia ha sottoscritto:

- gli Accordi multilaterali di deroga M336 e RID 3/2021 per estendere la validità dei controlli intermedi e periodici dei recipienti a pressione e dei recipienti criogenici chiusi nel trasporto su strada e ferrovia di alcuni gas pericolosi, per venire incontro alla carenza di disponibilità di bombole nell'attuale contesto emergenziale;
- l'Accordo multilaterale di deroga M333 per estendere la validità dei certificati di formazione professionale degli autisti ADR;
- gli Accordi multilaterali di deroga M334 e RID 1/2021 per estendere la validità dei certificati di formazione professionale dei Consulenti Sicurezza Trasporti per la modalità stradale e ferroviaria.

Infine, è stato siglato anche l'Accordo multilaterale di deroga M332 che permette di trasportare i materiali radioattivi del gruppo LSA-III di debole attività specifica, senza che sia eseguito il test previsto al 2.2.7.2.3.1.4 ADR.

Deroga su prove e controlli periodici recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi

Con la sottoscrizione degli Accordi multilaterali di deroga M336 e RID 3/2021 è permesso fino al 30 giugno 2021 il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione⁽¹⁾ e di recipienti criogenici chiusi⁽²⁾ a scopo di ricarica e che hanno superato il termine delle prove e controlli periodici, per un limitato numero di gas.

Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri UN:

- UN 1002, ARIA COMPRESSA;
- UN 1013, DIOSSIDO DI CARBONIO;
- UN1046, ELIO COMPRESSO;
- UN 1070, PROTOSSIDO DI AZOTO;
- UN 1072, OSSIGENO COMPRESSO;
- UN 1660, OSSIDO DI AZOTO COMPRESSO;
- UN 1956, GAS COMPRESSO N.A.S.;
- UN 3156, GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.;
- UN 3157, GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S..

Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri UN:

- UN 1073, OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO;
- UN 1963, ELIO LIQUIDO REFRIGERATO;
- UN 1977, AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO.

La deroga è valida in tutti gli Stati che hanno siglato questi accordi⁽³⁾⁽⁴⁾.

Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura:

“Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M 336)” per la modalità stradale;

“Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (3/2021)” per la modalità ferroviaria.

Certificati di formazione professionale degli autisti ADR

Con la sottoscrizione dell'Accordo Multilaterale M333 è stata prolungata⁽⁵⁾ fino al 30 settembre 2021 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l'1 marzo 2020 e l'1 settembre 2021. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l'ADR che hanno siglato⁽³⁾ questo accordo.

Certificati del Consulente Sicurezza Trasporto Merci Pericolose

Con la sottoscrizione degli Accordi M334 e RID 1/2021 è stata prolungata⁽⁶⁾ fino al 30 settembre 2021 la validità dei certificati del Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose in scadenza tra l'1 marzo 2020 e l'1 settembre 2021 rispettivamente per la modalità stradale e ferroviaria.

L'accordo è valido fino all'1 ottobre 2021 negli Stati che lo hanno sottoscritto⁽³⁾⁽⁴⁾.

Allegati

	1. M332 signed ITA-M-DIP.MOT.REGISTRO UFFICIALE(U).0010169
	2. M333 signed ITA-M-DIP.MOT.REGISTRO UFFICIALE(U).0010170
	3. M334 signed ITA-M-DIP.MOT.REGISTRO UFFICIALE(U).0010172
	4. M336 signed ITA-M-DIP.MOT.REGISTRO UFFICIALE(U).0010174
	5. RID-1 2021 e validity safety adviser certificates
	6. RID-3 2021 e periodic inspection pressure receptacles

Note

(1) In deroga al paragrafo 4.1.6.10 e all'istruzione di imballaggio P200 (3) (d) -comprese le Tabelle 1 e 2- e P200 (9) del 4.1.4.1 dell'ADR.

(2) In deroga al paragrafo 4.1.6.10 e all'istruzione di imballaggio P203 (8) del 4.1.4.1 dell' ADR.

- (3) La lista dei Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo M332, M333, M334 e M336 è in continuo aggiornamento ed è consultabile al seguente link: <http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html>.
- (4) La lista dei Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo RID 01/2021 e 03/2021 (ferrovia) è in continuo aggiornamento ed è consultabile al seguente link https://otif.org/en/?page_id=176 nella sezione "1.5.1.1: Temporary derogations (multilateral special agreements)".
- (5) In deroga al primo paragrafo del 8.2.2.8.2 dell'ADR.
- (6) In deroga ai paragrafi 1.8.3.16.1 ADR.